

## **Specializzazioni forensi: un'occasione non rimandabile per i giovani avvocati**

*Avv. Roberta Valla*

L'introduzione delle specializzazioni non è di certo una novità: sono ormai passati quasi nove anni da quando è stato emanato (e mai attuato) il nuovo ordinamento forense con la legge n. 247 del 2012. Oggi, dopo l'introduzione del nuovo correttivo ministeriale (D.m. n. 163/2020) entrato in vigore sul finire dello scorso anno, sembra che il progetto, da alcuni auspicato e da molti osteggiato, sia pronto a partire.

Si tratta, a ben vedere, di una delle tante innovazioni che nell'ultimo anno hanno interessato il settore Giustizia: dal processo cartolare alla nuova oralità "telematica", i giuristi hanno dovuto confrontarsi con un nuova realtà, che ha definitivamente spinto la professione verso il cambiamento. Mentre migliaia di Colleghi abbandonano il Foro in favore di percorsi economicamente più sicuri, la necessità che la professione sia svolta da avvocati dotati di una competenza specialistica è imposto non solo dalle norme deontologiche, ma ancor di più da un mercato e da un ordinamento sempre più differenziato e complesso, governato da regole tecniche e spesso mutate da ordinamenti sovranazionali.

A dire il vero, ben prima e indipendentemente dell'introduzione delle regolamentazioni ministeriali, la figura dell'avvocato generalista era ormai tramontata da tempo, fino a scomparire dall'orizzonte – soprattutto, ma non solo- dei più giovani.

Ascoltando e interrogando i Colleghi nati sul finire del millennio scorso - spesso lasciati ai margini di discussioni che li dovrebbero vedere protagonisti- è facile intravedere come l'idea stessa di settorialità e specialità sia connaturata all'idea di qualsiasi professione intellettuale. Del resto, è il Codice di Deontologia Forense che, agli artt. 14-15, pone in capo all'Avvocato il dovere di aggiornarsi costantemente e non accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, *“al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali”*. Il regolamento sulle specializzazioni forensi costituisce una più precisa e ampia attuazione dei citati doveri, intesi non più come clausole di carattere generale, ma come fonte di specifici obblighi di rilevanza pubblicistica.

La figura dell'avvocato specialista si pone oggi come naturale sviluppo di un percorso di formazione all'interno di una società inserita in una economia globalizzata e in continua espansione. La specializzazione non solo allinea l'ordinamento forense italiano a quelli europei, ma adegua la professione dell'avvocato a quella degli altri professionisti intellettuali (il pensiero corre immediatamente alla scienza medica, in cui la specializzazione è obbligatoria per l'accesso a determinati reparti).

Dopo tutto, il sistema a “doppio binario” per il riconoscimento del titolo (anzi, contando l’accesso “automatico” al titolo per coloro in possesso di un dottorato di ricerca, si tratterebbe più propriamente di un sistema a tre canali) consente ai più esperti di contare sulla propria “comprovata esperienza” nella materia e ai più giovani di canalizzare meglio la propria formazione (in ogni caso obbligatoria), investendo nel settore nel quale si intende crescere professionalmente.

L’offerta formativa dovrà essere adeguata e opportunamente affidata, laddove necessario, tenuto conto della specificità del settore, ad associazioni specialistiche riconosciute in grado di assicurare un percorso formativo serio e idoneo a conferire il titolo di specialista. Le critiche sono legittime, così come sono legittimi i dubbi su un sistema nuovo e tutt’altro che ineccepibile.

Eppure, rimandando ancora nel tempo si rischia di sprecare l’ennesima occasione di progresso. Il passaggio da una indistinta classe di avvocati ad un sistema differenziato di professionisti specializzati (e, si presume, più competenti) rappresenta passaggio ormai ineludibile, un’opportunità per i giovani avvocati di ridare lustro ad una professione sempre meno scelta ma mai così moderna.